

Comune di Prato

**Avviso per la manifestazione di interesse finalizzata
all'affidamento del processo partecipativo per la definizione
degli aspetti identitari del territorio propedeutico alla creazione
del brand della città di Prato**

CIG ZFA16B629B

Indice

Sezione I – descrizione, caratteristiche e condizioni del servizio

Articolo 1 Oggetto dell'avviso.....	3
Articolo 2 Finalità e descrizione del servizio.....	3
Articolo 3 Luogo di svolgimento del servizio	4
Articolo 4 Durata.....	4
Articolo 5 Articolazione organizzativa e figure professionali.....	4
Articolo 6 Obblighi e responsabilità dell'affidatario.....	4
Articolo 7 Importo dell'appalto.....	5
Articolo 8 Pagamenti.....	5

Sezione II – soggetti ammessi a presentare la manifestazione d'interesse e parametri di selezione della migliore proposta

art. 9 - Soggetti ammessi a presentare la manifestazione d'interesse e requisiti	6
art. 10 - Soggetti esclusi dall'affidamento.....	6
art. 11 – Parametri di selezione della migliore proposta.....	6

Sezione III – modalità di partecipazione alla manifestazione d'interesse

art. 12 - Presentazione della manifestazione d'interesse	7
art. 13 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse	8
art. 14 – esame delle manifestazioni di interesse e affidamento.....	8
art. 15 - proposte: validità, vincolatività e varianti	8
art. 16 - subappalto	9
art. 17 - cauzione	9
art. 18 - sospensioni e interruzione del servizio	9
art. 19 - inadempienze e penalità	9
art. 20 - clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto dell'affidamento.....	10

Sezione IV – disposizioni esplicative e norme finali

art. 21 - rapporti con l'amministrazione.....	11
art. 22 – verifiche, controlli, adempimenti dell'affidatario.....	12
art. 23 - sicurezza decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	12
art. 24 - tracciabilità dei flussi finanziari	12
art. 25 - trattamento dei dati personali	12
art. 26 - altre indicazioni	12
art. 27 - controversie	13
art. 28 – responsabile del procedimento	13
art. 29 - informazioni	13
art. 30 - rinvio	13

Sezione I – descrizione, caratteristiche e condizioni del servizio

Art. 1 - Oggetto dell'avviso

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte degli operatori interessati, finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità di operatori economici qualificati alla prestazione del servizio in oggetto.

Sotto nessun titolo e/o profilo il presente avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. oppure come avviso o bando ai sensi degli artt. 63 e 64 del D.lgs 163/2006, né come invito o avviso ai sensi degli artt. 67 e 153 del D.lgs 163/2006.

Il Comune di Prato si riserva ogni decisione in merito alla valutazione delle manifestazioni di interesse allo svolgimento del servizio, come pure il diritto di sollecitare nuove manifestazioni di interesse.

L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa con l'affidamento del servizio, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

Ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, in ragione dell'importo del servizio, si procederà ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

La manifestazione di interesse ha per oggetto l'affidamento del processo partecipativo finalizzato alla definizione degli aspetti identitari del territorio, propedeutico alla creazione del brand della Città di Prato.

Il presente avviso contiene le norme per la presentazione della manifestazione di interesse nonché le caratteristiche minime richieste per l'espletamento del servizio.

Art. 2 - Finalità e descrizione del servizio

La finalità è quella di creare un brand territoriale per rendere la Città di Prato conoscibile, riconoscibile e attrattiva con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio, attivando processi dal basso, valorizzando realtà locali e contatti e contenuti già esistenti. Il servizio consiste nella conduzione di un processo partecipativo finalizzato alla costruzione di un'identità condivisa dalla città e necessaria all'elaborazione del brand territoriale.

Il servizio include:

- l'ideazione, il coordinamento, la conduzione, l'animazione del processo di partecipazione, l'individuazione di un'appropriata metodologia in collaborazione e secondo le indicazioni del Comune di Prato; la scelta delle tappe fondamentali, degli attori, dei pubblici di riferimento e degli strumenti con l'obiettivo di coinvolgere attivamente e significativamente pubblici diversi (istituzioni, residenti, media, università, imprenditori, operatori turistici ecc.);
- la realizzazione di una specifica sezione all'interno del sito istituzionale del Comune, utilizzando il CMS in uso presso la redazione centrale dell'Ente (CMS: Isweb dell'azienda Internet Soluzioni <http://www.isweb.it/>). La sezione dedicata di sito web deve rispettare le linee editoriali, gli standard tecnici e il layout grafico del sito istituzionale www.comune.prato.it ed essere realizzato e gestito e aggiornato per tutta la durata della prestazione di servizio con tempestività, completezza e precisione e nel totale rispetto della normativa nazionale in tema di qualità dei siti web della P.A. con particolare riferimento alla Legge 4/2004, ai successivi regolamenti e decreti attuativi e alle successive modifiche e integrazioni. La finalità del percorso deve essere comunicata alla città in modo chiaro, in modo da garantire la più ampia collaborazione alla ricerca dei vari elementi identificativi del brand.

Il processo partecipativo deve consentire un confronto pubblico con ampi spazi di dibattito su aspettative, visioni e osservazioni utili a definire il posizionamento della città di Prato e le linee strategiche della Promozione locale. Una volta definito, il brand deve essere sentito proprio dagli stakeholder e da essi utilizzato per iniziative che contribuiscano a valorizzare l'immagine della città, pur nel rispetto della normativa e delle indicazioni editoriali.

Tutte le prestazioni necessarie alla completa attuazione delle attività previste nell'offerta sono a completo carico e spese del soggetto affidatario del servizio.

Art. 3 - Luogo di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto prevalentemente presso il Comune di Prato o in luoghi da esso forniti idonei al confronto pubblico.

Art. 4 - Durata

Il servizio in oggetto viene affidato a decorrere dalla firma del contratto fino al 31 dicembre 2015, ovvero fino al termine del processo di partecipazione.

Art. 5 - Articolazione organizzativa e figure professionali

La ditta affidataria dovrà indicare all'interno della proposta "Progetto di partecipazione" l'articolazione organizzativa che intende adottare.

Le figure professionali proposte per l'esecuzione dei servizi e i relativi requisiti professionali dovranno essere specificati in appositi curricula relativi ai membri del gruppo di lavoro.

In particolare il personale impiegato dovrà possedere esperienza specifica in attività simili a quelle oggetto del servizio in affidamento.

L'affidatario è garante del regolare e puntuale adempimento dell'azione, utilizzando personale di assoluta fiducia, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione.

L'affidatario, per effetto dell'affidamento del servizio solleva l'Amministrazione da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dal succitato personale nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

1. L'affidatario del servizio si obbliga, oltre a quanto indicato nei precedenti e/o successivi articoli, a:

- a) garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto previsto nel presente avviso e nella proposta presentata;
- b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;
- c) operare con un numero adeguato di operatori e esperti idonei allo svolgimento del servizio;
- d) designare, prima della stipula del contratto, un proprio Responsabile del Servizio affidato scelto fra i componenti del gruppo di lavoro indicato in sede di manifestazione di interesse;
- e) collaborare con il Servizio Promozione Economica e Intercultura e seguirne le indicazioni;
- f) trasmettere al RUP tutte le informazioni concernenti l'andamento tecnico della gestione del servizio;
- g) avviare il servizio in via d'urgenza, prima della stipulazione del contratto, qualora l'Amministrazione rilevi tale necessità;
- g) svolgere tutte le attività nel rispetto dei termini e delle scadenze previsti.

2. Nel rispetto del principio della reciproca collaborazione l'affidatario è tenuto a:

- a) dare immediata comunicazione al RUP di qualsiasi evento che impedisca, temporaneamente o definitivamente, l'attuazione del servizio e il rispetto del crono programma di progetto;
- b) segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa essere di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e/o specifici del Progetto o alla realizzazione delle attività programmate, delle eventuali criticità ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Avviso;
- c) prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi emersi.

3. L'affidatario si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e, in particolare, a:

a) rispettare tutte le norme e gli obblighi retributivi nei confronti del personale impiegato nel servizio di cui al presente Capitolato, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto;

b) adempiere a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, per cui nessun rapporto diretto potrà mai essere configurato con il Comune di Prato. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario, per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni. L'affidatario si obbliga, inoltre, a dimostrare, in qualsiasi momento su richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

c) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Dlgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

d) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

4. L'affidatario solleva il Comune di Prato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni di intervento sostitutivo in caso di grave inadempienza dell'affidatario stesso.

5. Il Comune di Prato è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 – Importo dell'appalto

Il corrispettivo per il servizio svolto è pari a € 20.000,00 iva esclusa (ventimila/00).

Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dal Comune di Prato per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Per l'espletamento del presente servizio non sono previsti rischi da interferenza.

Art. 8 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno effettuati in due rate: la prima pari al 25% alla firma del contratto, ovvero alla disposizione di inizio attività, l'altra posticipata, di importo pari 75% dell'importo contrattuale, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione accompagnatoria, a conclusione dei lavori.

2. Il pagamento è comunque subordinato alla presentazione da parte dell'affidatario di un Report dettagliato delle attività svolte nel periodo di riferimento corredato dal cronoprogramma aggiornato delle attività.

3. Il pagamento è subordinato, inoltre, all'acquisizione delle dichiarazioni dell'INPS e dell'Inail attestanti il regolare versamento dei contributi assistenziali previdenziali e assicurativi da parte dell'affidatario.

4. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate al comune di Prato – Servizio PA Promozione Economica e Intercultura (Codice fiscale: 84006890481, Partita iva: 00337360978).

5. L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Sezione II – soggetti ammessi a presentare la manifestazione d'interesse e parametri di selezione della migliore proposta

Art. 9 - Soggetti ammessi a presentare la manifestazione di interesse e requisiti

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, operanti nel settore dei servizi cui si riferisce il presente avviso.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.

Detti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione al Registro delle Imprese o, quantomeno, al REA presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero nel Registro Professionale dello Stato di residenza delle imprese aventi sede in uno Stato della CEE;

2. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., né in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, per tutta la durata del contratto.

Possono presentare la manifestazione d'interesse anche Raggruppamenti Temporanei di Imprese costituiti secondo le modalità previste dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso la proposta formulata congiuntamente dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà specificare le parti e le corrispondenti quote del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si precisa che i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti da tutti i soggetti. E' fatto divieto ai concorrenti di presentare la manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di presentare la manifestazione di interesse anche in forma individuale qualora l'abbiano presentata in raggruppamento.

I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del suddetto D. Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di proposta, quali saranno i consorziati esecutori del servizio; a questi ultimi è fatto divieto di presentare, in qualsiasi altra forma, la manifestazione di interesse.

requisiti professionali

- Progettazione di almeno 1 (uno) processo partecipativo condotto nell'ambito delle politiche di sviluppo locale nel periodo compreso fra il 1/1/2010 e il 30/09/2015, per enti pubblici o privati;

Art. 10 - Soggetti esclusi dall'affidamento.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate da operatori economici che incorrono in una delle situazioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - Parametri di selezione della migliore proposta

Ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, in ragione dell'importo del servizio, si procederà ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, a favore dell'operatore economico che, a giudizio di apposita commissione, avrà formulato, nell'ambito della manifestazione di interesse, la proposta ritenuta migliore in base ai sotto specificati parametri di apprezzamento.

L'Amministrazione Comunale individuerà il soggetto a cui affidare il servizio oggetto della manifestazione di interesse, valutando la proposta "Progetto di processo partecipativo" ed il curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro proposto dall'operatore economico.

"Progetto di processo partecipativo"

Gli operatori economici interessati sono tenuti a presentare una proposta di processo partecipativo finalizzato alla definizione degli aspetti identitari del territorio, alla base del processo di creazione del brand della città di Prato e delle strategie di branding connesse. Nella proposta devono essere evidenziate le peculiarità del servizio che si intende offrire, rispettando il contenuto minimo previsto nel presente avviso. Tale proposta dovrà inoltre evidenziare l'articolazione organizzativa che il proponente intende adottare specificando i componenti del gruppo di lavoro dedicato.

“curriculum vitae”

Gli operatori economici interessati sono tenuti a presentare il curriculum vitae dei soggetti che compongono il gruppo di lavoro, in cui sono descritti i titoli di studio e percorsi formativi attinenti all'oggetto della manifestazione di interesse ed i servizi precedentemente svolti relativi a quelli oggetto della manifestazione di interesse (organizzazione e conduzione processi di partecipazione, campagne di comunicazione e incontri di sensibilizzazione nell'ambito delle politiche locali e della società civile ecc.), indicando le caratteristiche del servizio, gli enti aggiudicatari, le date di espletamento del servizio (da: gg/mm/aa/ a: gg/mm/aa) e gli importi effettivamente percepiti.

Relativamente alla valutazione del progetto di processo partecipativo e relativo progetto di comunicazione, l'apprezzamento dell'Amministrazione Comunale sarà basato sui seguenti elementi:

- completezza, chiarezza e dettaglio del progetto di partecipazione e di comunicazione;
- capacità di coinvolgimento del maggior numero di pubblici diversi;
- qualità delle soluzioni tecniche, organizzative e metodologiche proposte;
- quantità e qualità delle soluzioni grafiche (es. bozzetti, ecc.) e del materiale informativo cartaceo e/o informatizzato proposti;
- qualità del progetto di diffusione su mezzi di comunicazione;
- qualità delle comunicazioni multimediali (sito web in lingua italiana e inglese, social media ecc.);
- quantità e qualità dei servizi aggiuntivi utili (si fa presente che il servizio aggiuntivo è da considerarsi migliorativo laddove apporti un'effettiva utilità funzionale e gestionale al servizio complessivamente considerato).

Relativamente alla valutazione del curriculum vitae dei soggetti che compongono il gruppo di lavoro, l'apprezzamento dell'Amministrazione Comunale sarà basato sui seguenti elementi:

- titoli di studio e percorsi formativi attinenti all'oggetto della manifestazione di interesse;
- quantità e qualità dei progetti di partecipazione precedentemente svolti, simili a quelli oggetto della manifestazione di interesse ovvero condotti in ambito di politiche di promozione.

Non saranno tenute in considerazione le proposte formulate in difformità da quanto previsto nell'avviso o pervenute oltre il termine stabilito dall'avviso.

Sezione III – modalità di partecipazione alla manifestazione d'interesse

Art. 12 - Presentazione delle manifestazioni di interesse

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, o corredata di traduzione giurata in lingua italiana, e dovrà comprendere:

- a) La dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti; resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n° 445, redatta in lingua italiana, in conformità al “Modello A” predisposto dalla stazione appaltante e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. Alla Dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore. In caso di associazione di Imprese la “Dichiarazione sul possesso dei requisiti” dovrà essere resa, pena il fatto che la manifestazione di interesse non sia tenuta in considerazione, da ciascuna Impresa associata, anche congiuntamente con le altre imprese associate.

b) La proposta di “progetto di partecipazione”, redatta secondo l'articolazione del modello “Modello B” predisposto dalla stazione appaltante nel quale dovrà essere dimostrato il rispetto dei contenuti minimi previsti nel presente avviso, dovrà illustrare e specificare con chiarezza gli elementi di cui all'art. 11 e le proposte migliorative;

La proposta di “progetto di partecipazione” dovrà essere suddivisa nei seguenti capitoli:

- A1) architettura della proposta: comprendente la descrizione delle modalità previste per l'attuazione del servizio, i pubblici di riferimento, gli aspetti organizzativi, logistici e temporali.
- A2) soluzioni tecniche adottate: dovranno essere descritte le metodologie operative e le soluzioni tecniche proposte per la realizzazione delle fasi del processo nonché ogni altro ulteriore elemento che il concorrente ritenga utile per consentire una appropriata valutazione della proposta.
- A3) piano di comunicazione del processo: dovrà contenere lo schema analitico delle informazioni che saranno pubblicate sul sito web, le funzioni previste e gli elementi di interattività del sito stesso; dovrà inoltre elencare in dettaglio i media individuati, le azioni e la tempistica della promozione e divulgazione all'interno e all'esterno della città e ogni altro ulteriore elemento che il proponente ritenga utile per consentire una appropriata valutazione della proposta.
- A4) proposte migliorative: dovranno essere inserite le indicazioni dei servizi aggiuntivi proposti.
- A5) componenti del gruppo di lavoro.

Il “progetto di partecipazione” e l'ulteriore documentazione ad esso allegata dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di associazione di Imprese il progetto di partecipazione e l'ulteriore documentazione ad esso allegata dovranno essere sottoscritti da ciascuna Impresa associata.

c) ciascun curriculum dei componenti il gruppo di lavoro, contenente le informazioni di cui al precedente articolo 11, dovrà essere sottoscritto dai soggetti cui si riferisce o, in alternativa, dal legale rappresentante dell'impresa proponente.

Art. 13 - termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

Il plico, contenente la documentazione richiesta ai punti a), b) e c) dell'art. 12, dovrà pervenire in unica busta chiusa, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, **entro le ore 13:00 del 11/11/2015**, pena il fatto che non sia tenuta in considerazione, al seguente indirizzo: Comune di Prato – Ufficio protocollo – Piazza del Comune 1 – 59100 Prato (PO).

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

La busta oltre l'indicazione del nome e l'indirizzo del mittente dovrà contenere, ben visibile, la seguente dicitura:

Non aprire “Manifestazione di interesse per l'affidamento del processo partecipativo finalizzato alla creazione del city brand città di Prato”.

L'Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto e, pertanto, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.

Art. 14 – esame delle manifestazioni di interesse e affidamento

Scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la Commissione provvederà all'apertura delle buste, alla valutazione delle proposte pervenute e, al termine della valutazione, individuerà il soggetto prescelto; seguirà una determinazione dirigenziale di affidamento del servizio a tale soggetto, salvo verifica del possesso dei requisiti.

E' facoltà del RUP chiedere ai proponenti chiarimenti o precisazioni in merito alle manifestazioni di interesse presentate.

Art. 15 - proposte: validità, vincolatività e varianti

1. Gli aderenti alla manifestazione di interesse resteranno vincolati alla propria proposta per 180 giorni a partire dal giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.

2. La semplice presentazione della manifestazione di interesse implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente avviso.

3. Sono vietate varianti di qualsiasi genere a quanto specificato nel presente Avviso in merito all'oggetto del servizio richiesto, non espressamente autorizzate dalla stazione appaltante, fatte

salve le eventuali attività/servizi migliorativi proposte in sede di progetto di comunicazione, coerenti con gli obiettivi del progetto.

Art. 16 - subappalto

E' fatto divieto assoluto di subappalto.

Art. 17 - cauzione

In caso di affidamento, l'affidatario sarà obbligato a costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, prima della stipula del contratto, una cauzione nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

L'ammontare della cauzione sarà ridotta del 50% per le ditte in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000.

La cauzione dovrà avere validità oltre la durata contrattuale, ossia fino a restituzione dell'originale da parte della Amministrazione. La garanzia sarà svincolata al momento in cui tutti gli obblighi saranno esattamente adempiuti.

La cauzione costituirà garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché della tacitazione dei crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la garanzia non risultasse sufficiente.

La stazione appaltante potrà richiedere all'affidatario la reintegrazione della cauzione, qualora questa sia escussa in tutto o in parte, nonché potrà esperire ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 18 - sospensioni e interruzione del servizio

L'affidatario non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni del servizio, il soggetto aggiudicatore dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione. In tal caso il soggetto dovrà impegnarsi a ripristinare il normale svolgimento del servizio non appena verranno meno le cause che hanno determinato l'interruzione.

In caso di interruzione del servizio il soggetto aggiudicatore riconoscerà all'Amministrazione un equo indennizzo non superiore, comunque, al 30 % del valore del servizio mancato.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente sia della ditta come dell'Amministrazione comunale che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 19 - inadempienze e penalità

1. L'affidatario sarà responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei servizi oggetto del presente

Avviso.

2. L'affidatario, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Avviso, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune di Prato o dalla Regione Toscana.

3. All'affidatario, in caso di prestazioni difformi, diverse o non adeguate a quanto previsto dal presente Avviso e,

comunque, in caso di inadempimento/infrazioni di breve entità per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, salvo che le stesse non costituiscono presupposto per l'adozione di provvedimenti di più grave natura accertate dall'Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali di entità

variabile a seconda della gravità e previa contestazione scritta da parte del Dirigente competente, che ne fissa l'ammontare, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali:

- mancato rispetto dei termini, stabiliti per iscritto e/o indicati nel progetto di comunicazione, relativi alle attività concordate, verrà applicata la penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. A tal fine farà fede l'invio della mail di notifica dell'inadempienza.

- in caso di ulteriori inadempienze e di difformità delle prestazioni descritte nel presente Avviso, verrà applicata una penale di importo variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e il 5% (cinquepercento) dell'importo pagato, al netto dell'IVA, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato, qualora:

- a. si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Avviso;
- b. non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- c. esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di partecipazione presentato in sede di gara che rappresenta parte integrante e sostanziale dell'aggiudicazione;
- d. esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- e. non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Avviso e dal Progetto di partecipazione del servizio presentato in sede di gara;

4. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente del Servizio, procederà alla contestazione formale, invitando il soggetto affidatario a formulare le proprie controdeduzioni e/o memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

In caso di mancate controdeduzioni e/o memorie difensive l'applicazione della penale s'intende automaticamente accettata dalla ditta affidataria. Qualora la ditta affidataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi, giustificazioni e/o le motivazioni, ritenuti sufficienti e idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio e l'importo sarà detratto all'atto della liquidazione del primo acconto successivo alla notifica del provvedimento.

5. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

6. In caso di recidiva inadempienza e comunque dopo due contestazioni di addebito, l'Amministrazione ha facoltà insindacabile di procedere alla risoluzione del contratto.

7. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'Impresa affidataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune di Prato sarà costretto ad adottare di conseguenza.

8. Le penalità a carico della ditta affidataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Esecutore del servizio.

Art. 20 - clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto dell'affidamento

1. Qualora si verificano uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui al presente Avviso il Comune di Prato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

2. Il Comune si riserva il diritto di risolvere l'affidamento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze da parte dell'Affidatario.

In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ed al riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione nei casi in cui:

- a. l'affidatario cede o subappalta il servizio oggetto dell'appalto;
- b. in caso di scioglimento, cessazione o fallimento della ditta appaltatrice;
- c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

d. l'affidatario fa trascorrere inutilmente il congruo termine stabilito dall'Amministrazione per uniformarsi alle condizioni stabilite nel contratto e nel presente Avviso nei casi di accertata difformità dell'esecuzione;

e. l'affidatario del servizio non presenti i documenti richiesti ai termini di legge;

f. il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta affidataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

g. l'affidatario interrompe le prestazioni senza giustificato motivo. In tal caso l'importo da corrispondere per i servizi effettivamente resi verrà a titolo di penale ridotto al 50%. Tale comportamento determinerà, inoltre, l'impossibilità di poter contrarre nel futuro con l'Amministrazione;

h) l'affidatario violi gli obblighi concernenti i diritti di privacy e gli obblighi di riservatezza.

Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto nonché le spese necessarie per garantire la continuità del servizio, ove l'incameramento della cauzione non bastasse, saranno addebitati all'affidatario.

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In tal caso il Comune sarà tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.

Sezione IV – disposizioni esplicative e norme finali

Art. 21 - rapporti con l'amministrazione

L'Amministrazione ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza, operando il necessario coordinamento e impartendo le direttive che riterrà più idonee e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente Avviso, del Progetto di partecipazione e delle disposizioni legislative e regolamentari.

Gli incaricati dell'Amministrazione hanno diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni alle singole attività affidate e di partecipare alle riunioni.

L'affidatario dovrà garantire che all'interno della propria struttura organizzativa vi sia un unico Responsabile dei servizi e dell'esecuzione del Contratto di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Salvo diverse disposizioni, il Comune di Prato effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività attraverso detto Responsabile designato dall'affidatario.

Il Responsabile, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione, dovrà essere costantemente reperibile.

Il Responsabile provvederà, per conto dell'affidatario, a vigilare affinché ogni fase del servizio risponda a quanto stabilito nel progetto di comunicazione e sarà il naturale corrispondente del Rup.

Art. 22 – verifiche, controlli, adempimenti dell'affidatario

1. L'Amministrazione è tenuta alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti ivi compresa la regolarità retributiva e contributiva.

A tal proposito si fa riserva di chiedere all'affidatario, assegnando un termine per la presentazione, i documenti necessari all'espletamento delle verifiche.

L'affidatario dovrà inoltre versare le spese per la stipula del contratto.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta la decadenza dall'affidamento.

2. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche disposte in qualsiasi momento dal RUP e dal Dirigente del servizio Promozione Economica e Intercltura, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'Impresa.

Art. 23- sicurezza decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'esecutore dei servizi, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

2. L'esecutore dei servizi è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello indicato dall'Amministrazione.

Art. 24 - tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e smi. La legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti interessati, il Codice identificativo gara (CIG).

Art. 25 - trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle imprese nel presente procedimento di affidamento saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato, titolare del trattamento, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

art. 26 - altre indicazioni

1. Tutti i termini disposti nel presente Avviso sono da intendersi come perentori.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

3. La mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione della manifestazione di interesse, l'incompletezza delle dichiarazioni richieste, o la non esatta osservanza di quanto indicato nel presente Avviso comporterà il fatto che la manifestazione di interesse non sia tenuta in considerazione.

4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, potranno trovare applicazione, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/00, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi del disposto del comma 1 dell'art. 140 del D. Lgs. 163/06.

Art. 27- controversie

1. Per la definizione delle eventuali controversie derivanti dal contratto si procederà secondo quanto stabilito dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006.

2. E' escluso il deferimento ad arbitri.

3. Per la definizione delle controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa sarà competente l'autorità giudiziaria presso il Foro di Prato.

Durante l'espletamento del giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, al fine di garantire la continuità del servizio, il gestore non può esimersi dall'assicurare integralmente le prestazioni contrattuali ed assicurare la piena regolarità del servizio.

Art. 28 – responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario del Servizio Promozione Economica e Intercultura del Comune di Prato, Antonietta Spadaccino.

Art. 29 – informazioni

Eventuali informazioni e chiarimenti di natura amministrativa possono essere richieste tramite e-mail al seguente indirizzo: a.spadaccino@comune.prato.it

Art. 30 - rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Prato 27/10/2015

Il Dirigente del Servizio Promozione Economica e Intercultura

Dott.ssa Rosanna Tocco

Allegati:

Modello A) facsimile dichiarazione sul possesso dei requisiti

Modello B) Progetto di processo partecipativo